

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Artt. dal 2222 al 2228 del c.c.

NANO - CNR

CI: IMPIEGO

Tit. VI.5

R.

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Codice fiscale n. 80054330586, con sede in Roma Piazzale Aldo Moro, 7, rappresentato dalla Direttrice dell'Istituto Nanoscienze dott.ssa Lucia Sorba, nata a Cesena il 27/12/1958, di seguito indicato come "CNR"

E

Il Sig. Decarlo Stefano, codice fiscale DCRSFN69T26F112X, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26/12/1969, di seguito indicato come "Collaboratore"

PREMESSO

- che sono state espletate le procedure previste dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione" approvato dal Presidente CNR con Provvedimento n. 64 prot. PRESID-CNR n. 0006498 del 14/11/2007 e s.m.i.
- che il CNR ha la necessità di affidare, nell'interesse dell'Istituto Nanoscienze Sede Secondaria di Modena, un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un professionista particolarmente esperto in¹ esperienze didattiche, con particolare riguardo alla microscopia a scansione di sonda, allestimenti banchi ottici, utilizzo del laser;
- che il CNR, ai sensi dell'art 59 del Regolamento di contabilità, ha formalizzato con la "decisione a contrattare" del 18/03/2019, firmata digitalmente ed acquisita agli atti con il protocollo CNR NANO N. 0000732, la volontà di provvedere all'affidamento di un incarico con un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in

¹ Descrivere brevemente l'esperienza del professionista incaricato.

questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;

- che, a seguito del procedimento svolto (provvedimento di conferimento del 28/05/2019 prot. CNR NANO N. 0001321), il Sig. Decarlo Stefano possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del CNR;
- che sussiste la disponibilità finanziaria sul progetto UE ERC "TAME PLASMON" GAE PUSUE007- capitolo 13083;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Collaboratore" si impegna, a svolgere la seguente attività:

²"Predisposizione di esperienza scientifica a carattere divulgativo nel campo delle nanoscienze e nano-ottica"

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dal CNR, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

² Descrivere l'oggetto della prestazione che l'incaricato deve effettuare.

Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso il CNR. Il collaboratore, pur mantenendo piena autonomia organizzativa, deve dare la propria disponibilità ad effettuare gli incontri tecnici con il Responsabile Scientifico che si rendessero necessari per assicurare la realizzazione dell'attività.

Il Prof. Stefano Corni è il Responsabile scientifico dell'attività di divulgazione che il collaboratore dovrà svolgere per l'Istituto Nanoscienze Sede di Modena. Il Prof. Stefano Corni valuterà i risultati dell'attività ed informerà il CNR di eventuali inadempienze.

ART. 4 – EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata 1 mese decorrenti dal 17 giugno 2019, salvo che le parti non concordino un diverso termine iniziale e terminerà con la consegna di³ una relazione dell'attività svolta.

Se il progetto/programma/obiettivo per il quale è stato stipulato il presente contratto fosse completato/raggiunto nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro⁴ 920,00 (euro⁵ novecentoventi/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi come segue:⁶ in un'unica soluzione al termine dell'attività.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal CNR:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi superiori a 5000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive

³ Indicare il risultato che il prestatore deve fornire al CNR (prodotto, relazione scientifica, parere ecc.).

⁴ Indicare l'importo in cifre.

⁵ Indicare l'importo in lettere.

⁶ Indicare se il pagamento è in unica soluzione al termine delle attività o se è prevista la corresponsione di un pagamento intermedio.

modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44 comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del CNR.

Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del Dlgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dal CNR.

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla consegna⁷ da parte del collaboratore della relazione scientifica dell'attività svolta e previa dichiarazione di prestazione regolarmente resa apposta sulla relazione stessa dalla Responsabile della Sede Cnr Nano di Modena delegato della Direttrice.

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà al CNR contestualmente alla firma del presente contratto.

Il CNR non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del CNR con mezzi idonei.

ART. 6 – RECESSO

Il CNR si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 10 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio al CNR. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del CNR. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del CNR ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del CNR.

⁷ Indicare il risultato che il prestatore deve fornire al CNR (prodotto, relazione scientifica, parere ecc.).

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 9 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 10 – TUTELA DATI PERSONALI

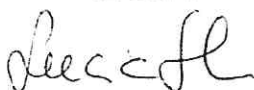
Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di⁸ Roma

Letto, confermato, sottoscritto

IL CNR



IL COLLABORATORE



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 4 – (Efficacia, decorrenza e durata del contratto)

Art. 6 - (Recesso)

Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 11 - (Foro competente)

IL COLLABORATORE



⁸ Indicare la località del foro competente (generalmente la Città sede del CNR stipulante).